



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE  
UMANE

**DETERMINAZIONE**

N.95 del 30-09-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:  
SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI\_ PROROGA AL  
31.12.2020 E RINEGOZIAZIONE CONTRATTO ANNO 2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Funzionario Responsabile Servizio Tributi n. 22 del 24/10/2018 con la quale veniva affidato in concessione alla Ditta ABACO Spa il servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2020;

VISTE le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.";

CONSIDERATO quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.;

DATO ATTO che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

CONSIDERATO che la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *"Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale."*;

VISTA la comunicazione via pec prot. 20459 del 25.09.2020 della ditta ABACO Spa dove è specificato che, oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

- emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, anche finanziaria;
- annullamento delle campagne affissioni;
- riduzione delle entrate per oggetti di imposta temporanei;
- soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà drasticamente ad ogni singola fase di riscossione (diminuzione della propensione al pagamento);

A fronte delle riduzioni di gettito e di fatturato la ditta ha dovuto sostenere i costi per:

- mantenimento dei servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown;
- spese fisse generali di gestione (affissatori, agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie;
- incremento significativo di attività per adeguamento banche dati a seguito delle modifiche tariffarie introdotte dagli enti;

DATO ATTO CHE nella medesima comunicazione la ditta Abaco S.p.a. propone un aggio di riequilibrio del contratto per l'anno 2020 dall'attuale 37,90 % + IVA al 55,00 % + IVA e di calcolare lo stesso anche sul ristoro da parte dello Stato del mancato gettito per le insegne d'esercizio per gli anni 2019 e 2020 (articolo 1 comma 997 della Legge 145/2018);

CHE a seguito di colloquio avvenuto in data 29.09.2020 con il dott. Matteo Bertoni, referente della Ditta ABACO S.p.A., la società conferma, con mail trasmessa in data odierna, la disponibilità a modificare l'aggio proposto dal 55,00% + IVA al 50,00% + IVA confermando altresì la rinuncia al riconoscimento dell'aggio sul ristoro ministeriale dovuto per l'esenzione delle insegne di esercizio per gli anni d'imposta 2019 e 2020 (articolo 1 comma 997 della Legge 145/2018) ed esponendo il prospetto di rinegoziazione, calcolato tenendo conto dei minori costi del personale, come di seguito riportato:

Incasso medio annuo del triennio 2017-2019	Incassi al 30/06/2020	Stima incassi 2020	Aggio contrattuale	
39.805,56	17.727,09	22.093,11	37,90 % + IVA	
Corrispettivo medio anni precedenti	Aggio riequilibrato	Minori costi del personale	Aggio proposto	Corrispettivo 2020 da aggio proposto
15.086,30	68,28 % + IVA	4.039,75	<b>50 % + IVA</b>	<b>€ 11.046,55</b>

VISTO che la ditta Abaco S.p.a. ha precisato che: "L'aggio rinegoziato sarà applicato a tutte le riscossioni effettuate nell'anno 2020, conguagliando gli importi spettanti sul primo rendiconto successivo alla rinegoziazione. Qualora l'importo delle riscossioni effettive al 31 dicembre 2020 dovesse essere superiore rispetto a quanto da noi stimato, il corrispettivo spettante resterà comunque pari ad **€ 11.046,55** (fatti salvi i diritti di urgenza spettanti al concessionario). Qualora l'importo delle riscossioni effettive al 31 dicembre 2020 dovesse essere inferiore rispetto a quanto da noi stimato, il corrispettivo sarà calcolato applicando l'aggio rinegoziato alle somme effettivamente incassate senza che il concessionario abbia nulla da richiedere all'Ente.";

VISTO, altresì, che la ditta Abaco S.p.A. ai sensi dell'art. 91 del D.L. n. 18, convertito dalla Legge n. 27/2020 - *che testualmente recita: "1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."* - ha chiesto per l'anno 2020 di non applicare il minimo garantito contrattuale ed altri eventuali oneri contrattuali che non sono stati adempiuti a causa della pandemia.

VISTO che la ditta Abaco S.p.a. ha chiesto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, la possibilità di continuare il servizio per l'anno 2020 alle condizioni proposte fino al 31 dicembre 2020 e di non applicare eventuali oneri che non possono essere adempiuti a causa della pandemia;

RIBADITO che la ditta Abaco S.p.a. ha confermato la disponibilità a rinunciare al riconoscimento dell'aggio sul ristoro ministeriale dovuto per l'esenzione delle insegne di esercizio per gli anni d'imposta 2019 e 2020;

RITENUTO di concedere il riequilibrio del contratto alle condizioni sopra riportate per le seguenti motivazioni:

- la ditta Abaco S.p.A. ha garantito la prosecuzione sia pure minima del servizio agli utenti anche nel periodo di lockdown;
- il servizio è stato svolto secondo criteri di legalità ed opportunità in linea con le indicazioni di questo Ente;

RITENUTO di accettare la proposta della ditta Abaco S.p.A.;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con il quale si è deciso di nominare, ai sensi dell'art. 50, comma 10, dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001, il dott. Giuliano Barboni responsabile del Settore Bilancio e Programmazione. Tributi, Economato, Risorse Umane;

#### **D E T E R M I N A**

1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare alla ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi 6 - 35129 Padova -Partita IVA 02391510266 il servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale esecuzione e gestione delle Pubbliche Affissioni per l'anno 2020 fino al 31 dicembre 2020;
3. di accettare, per le motivazioni specificate in premessa, la proposta di rinegoziazione del contratto per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con modifica dell'aggio dall'attuale 37,90% + IVA al 50,00% + IVA alle condizioni concordate e riportate in premessa;
4. di comunicare il presente provvedimento alla ditta ABACO S.p.A. con sede in Padova in Via Fratelli Cervi. 6;

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio - Programmazione - Tributi  
Economato - Risorse Umane

F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 30-09-2020

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio - Programmazione - Tributi  
Economato - Risorse Umane  
BARBONI GIULIANO

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2371

Camerino, 04-11-2020

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio - Programmazione - Tributi  
Economato - Risorse Umane  
F.to BARBONI GIULIANO